

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA

CRISI "O.C.C. ROMAGNA"

Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito "Organismo") costituito da differenti Ordini professionali in associazione tra di loro (di seguito, associazione).

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Art. 2 – Funzioni e obblighi

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 312012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Art. 3 – Iscrizione

Il rappresentante legale dell'Organismo, ovvero il referente in qualità di suo

procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 4 – Formazione dei gestori della crisi

Ai fini della nomina in qualità di gestore della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il soggetto iscritto all'albo professionale sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Art. 5 – Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrato, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) più segreterie amministrative, una per la sede legale ed una per ciascuna sede territoriale;
- c) un Comitato Consultivo;

Il referente e le segreterie amministrative sono i depositari delle domande pervenute all'Organismo e della documentazione allegata a corredo.

Art. 6 – Referente

Il referente è la persona fisica che conferisce gli incarichi dei gestori della crisi. Il referente è nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione e la durata dell'incarico è fissata in tre anni, rinnovabili.

Il referente può essere revocato per gravi motivi.

Il referente:

- esamina le domande pervenute presso le singole sedi territoriali dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina i registri delle domande presentate dai debitori/consumatori presso ciascuna sede territoriale;
- effettua, presso ciascuna sede territoriale, una sommaria valutazione delle domande ivi presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi; ove ricorrano casi di giustificata necessità, può nominare un Collegio di Gestori fino a 3 componenti;

- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento. In casi specifici, il referente, previa autorizzazione del Consiglio direttivo dell'associazione, può avvalersi della collaborazione di un apposito comitato composto da soggetti indipendenti, nello svolgimento delle funzioni riconosciutigli dal presente Regolamento

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 2.000/00 (duemila) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo dell'associazione, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal referente dovrà essere remunerata sulla base di criteri, anche forfettari, deliberati dal Consiglio Direttivo dell'associazione all'inizio di ogni esercizio e potrà essere oggetto di modifica qualora il Consiglio dell'associazione ne ravvisi la necessità.

Art. 7 – Segreterie Amministrative

E' istituita una segreteria amministrativa presso ciascuna delle quattro sedi territoriali.

Il Consiglio Direttivo nomina per ogni sede territoriale un responsabile della segreteria amministrativa, preferibilmente tra il personale dipendente degli ordini associati.

Le segreterie amministrative svolgono funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

Le segreterie amministrative tengono, per ogni sede, un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero dell'Ordine progressivo, che dovrà essere distinto sede per sede, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

Le segreterie amministrative potranno accettare le domande solo se presentate allo sportello territorialmente competente personalmente o a mezzo pec.

Le segreterie, su richiesta del referente:

a) verificano la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della

domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;

b) effettuano l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopongono la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;

c) verificano l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute.

Art. 8 – Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo è composto da 4 membri nominati dall'Assemblea degli associati in seduta ordinaria.

Non possono far parte del Comitato Consultivo i membri del Consiglio degli Ordini territoriali in carica.

Il Comitato consultivo ed il Consiglio Direttivo hanno identica durata (quattro anni).

Il Comitato ha funzioni consultive per il referente nelle nomine dei gestori, in base alla competenza territoriale della procedura.

Il Comitato Consultivo si riunisce su richiesta del referente e almeno un volta all'anno.

Art. 9 – Gestore della crisi

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

La funzione spettanti al gestore della crisi possono essere svolte da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco, tendo conto contemporaneamente:

- della territorialità della procedura;
- di criteri di rotazione che considerino sia gli incarichi già affidati sia la natura e l'importanza della situazione di crisi

- del debitore;
- del parere del Comitato Consultivo.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Art. 10 – Requisiti di professionalità e onorabilità del gestore

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Art. 11 – Ausiliari del gestore

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per

quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze, con oneri a suo carico

Art. 12 – Rinuncia dell'incarico

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec. in caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 13 – Incompatibilità e decadenza

Tutti gli organi di cui all'art. 5 del presente Regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori, o ausiliari del gestore, e se nominati decadono, coloro che:

- Sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

Il procedimento di sovraindebitamento è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

I professionisti iscritti nell'elenco di cui agli artt. 6 e 8 del presente regolamento, sono altresì tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale secondo quanto previsto nelle leggi professionali e in forza dei codici di deontologia della professione.

Art. 15 – Compensi spettanti ai gestori e all'organismo di composizione.

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

Al momento del deposito della domanda di nomina del gestore, il debitore deve versare un importo non inferiore ad Euro 200/00 (duecento/00), quale acconto sul compenso complessivo determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Il versamento dell'acconto, a favore dell'associazione deve essere effettuato dal debitore a mezzo di bonifico bancario.

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari a 20% sull'importo del compenso.

Il compenso del gestore viene determinato secondo i criteri degli artt. 14 e ss.

del D.M.202/2014 e verrà comunicato al debitore da parte dell'Organismo.

Al momento della sottoscrizione del compenso, il debitore è tenuto a versare una percentuale non inferiore al 40% del compenso come sopra determinato.

Il compenso residuo dovrà essere versato dal debitore, entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 - bis della legge n. 3/2012.

Il compenso, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate, è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

Il mancato pagamento degli acconti come sopra determinati costituisce giusta causa di recesso per l'O.C.C.

Art. 16 – Responsabilità.

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

Allegato A) REGOLAMENTO DI INDIPENDENZA DEL GESTORE DELLA CRISI

Art.1 – Indipendenza.

Il gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né di tipo familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Art. 2 – Imparzialità.

Il gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti e la controversia.

Art. 3 – Neutralità.

Il gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Art. 4 – Integrità.

E' fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 5 – Competenza.

Il gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Art. 6 – Diligenza e operosità.

Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Art. 7 – Riservatezza.

Il gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerge dalla procedura di sovraindebitamento.

Art. 8 – Correttezza e lealtà.

Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del referente dell'Organismo, che nomina altro professionista in possesso dei requisiti di legge.